

<p align="center"><b>Comune di Mordano</b> <b>Via Bacchilega 6 – 40027 Mordano</b></p>	
	<p align="center">Ufficio Tributi associato Ufficio Distaccato Mordano Via Bacchilega 6 - Mordano</p>

**IUC 2017 (IMU – TASI – TARI)**  
*Indicazioni Aggiornate al 16 maggio 2017*

Anche per il 2017 è stata confermata l'esistenza della IUC quale tributo locale composto di tre tributi (IMU – TASI – TARI), già conosciuto dall'anno 2014 secondo l'usuale ripartizione di **Imu**, di natura patrimoniale e già conosciuta nella sua disciplina generale dal 2012, **Tari**, cioè la tassa sui rifiuti, e la **Tasi**, già prevista dal 2014, tributo sui "servizi indivisibili" che ha tuttavia sostanzialmente caratteristiche di imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore e, qualora esista, dal detentore dell'immobile.

Proprio per quest'ultima imposta, nel Comune di Mordano, essendo stata prevista nel 2014 e 2015 per **due sole fattispecie: abitazione principale e immobili agricoli strumentali**, con la legge di Stabilità **2016** (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) poiché è stata **eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori di abitazioni NON di lusso** (ovvero di categorie catastali diverse dalla A1/A8/A9), **nell'anno 2017** si determina la conferma di ESENZIONE della TASI nel Comune per tutte le abitazioni principali NON DI LUSO e relative pertinenze (nel limite massimo di una unità di categoria C2, C6 e C7).

INDICE:

CAPITOLO 1° - IMU – pag. 2

CAPITOLO 2° - TASI – pag. 13

CAPITOLO 3° - TARI – pag. 17

## IMU - CAPITOLO 1°

L'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), istituita con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, applicata a decorrere dal 1° gennaio 2012 è entrata a regime con la legge 147/2013. E' reperibile sul sito del nuovo circondario imolese, alla sezione dedicata ai tributi, la versione aggiornata del Regolamento Imu, cui si rinvia per le disposizioni specifiche: pagina dedicata: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/mordano>

L'imposta IMU interessa i **fabbricati, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. L'abitazione principale e le sue pertinenze** (nel numero massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) **viene esclusa dal pagamento dell'Imu ad eccezione delle case di lusso iscritte al catasto fabbricati alle categorie A/1, A/8, A/9.**

**Sono altresì esclusi dal pagamento IMU i fabbricati rurali strumentali** in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 bis art.9 del DL 557/93, quindi con iscrizione catastale in D/10 o con altra categoria, ma con l'annotazione di ruralità come fabbricato strumentale nelle annotazioni catastali.

### **NEWS IMU Terreni agricoli –**

*Dal 2016 Sono completamente esentati in tutto il territorio comunale i terreni posseduti e condotti direttamente da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola (ossia coloro che nel 2015 usufruivano del moltiplicatore 75)*

### **IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO**

Solamente per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal **novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11**, l'aliquota è potenzialmente cumulabile con **il neo introdotto abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore>figlio e figlio>genitore) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- che il contratto sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia (trattandosi di agevolazioni riconosciuta per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo Risoluzione Min. n. 1/DF del 17.2.2016);
- che il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Inoltre, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

***Pertanto, per accedere all'agevolazione, devono coesistere tutte le condizioni previste per legge, per cui si deve essere proprietari di un solo immobile oppure al massimo di 2 immobili abitativi in tutto il territorio italiano, ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più deve coesistere la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia ubicato nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Per ulteriori dettagli consultare la sezione:***

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/informazioni/notizie-general/comodato-gratuito-novita-2016>

***Il Comune ha messo a disposizione sul proprio sito***

***<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/mordano/imu> e distribuito da Ufficio Tributi apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato, sostituisce gli adempimenti dichiarativi.***

## IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

**IMU Immobili locati a canone concordato** (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introduce il comma 6 bis), : per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta **al 75 per cento**.

Nel Comune di Mordano, ove viene mantenuta l'aliquota agevolata IMU al **7,6 per mille** per i proprietari che concedono in affitto a **titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica**, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, sarà applicabile l'agevolazione sull'aliquota ridotta.

N.B. per i proprietari che affittano immobili a canone concordato ma **NON POSSIEDONO** tutti i requisiti previsti, l'agevolazione è da applicarsi sull'aliquota ordinaria **del 9,6 per mille**.

**Il Comune mette a disposizione sul sito**

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/mordano/imu> e distribuito da Ufficio Tributi apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato entro il termine di pagamento della prima rata (o della seconda se il presupposto d'imposta si è verificato nel secondo semestre dell'anno), sostituisce sia gli adempimenti dichiarativi per l'applicazione della aliquota agevolata, che per la nuova agevolazione 2016.

**N.B. Per coloro che negli anni precedenti hanno già consegnato la comunicazione e non hanno subito variazioni, si intende già assolto l'obbligo di dichiarazione.**

## FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE "IMBULLONATI"

A decorrere dal **1° gennaio 2016** la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è effettuata, da parte dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari dei suddetti immobili potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA. Per il solo anno 2016 se gli atti di aggiornamento verranno presentati entro il 15/06/2016 le rendite catastali conseguenti avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2016. Per gli atti presentati oltre tale termine, le nuove rendite decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale (da rivalutare preliminarmente del **5% per i fabbricati** e del **25% per i terreni agricoli**):

categorie catastali	Coefficiente IMU 2017 da applicare alla rendita catastale rivalutata come sopraindicato.
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65
Terreni agricoli (NON posseduti e condotti direttamente da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola)	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile I.MU. (in vigore dal 2014)
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Fabbricato in corso di Ristrutturazione	Area edificabile

Le modalità di pagamento dell'imposta prevedono, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228, la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Tuttavia, lo stesso comma 380, lett. f) ha istituito la riserva allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, **solo per la categoria D l'imposta Municipale deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre il restante 2 per mille resta di competenza comunale.**

Per i terreni edificabili, si specifica che il Comune di Mordano ha adottato, con deliberazione **C.C. n. 9 del 27.4.2014**, il Piano Strutturale Comunale. Il valore orientativo di riferimento delle aree urbanizzate e urbanizzabili, è stato approvato con **Delibera di Giunta n. 10 del 20/2/2017**. LA DOCUMENTAZIONE relativa alla delibera di valorizzazione delle aree ai fini tributari è resa disponibile AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/mordano>

### **LA SCADENZA DI PAGAMENTO PRIMA RATA E': VENERDI' 16 GIUGNO 2017**

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale.

E' possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

### **LA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL SALDO E': LUNEDI' 18 DICEMBRE 2017.**

### **LE ALIQUOTE DEL 2017**

Per l'anno 2017 (delibera C.C. n.8 del 15/3/2017) l'Amministrazione Comunale HA CONFERMATO LE ALIQUOTE DELL'ANNO 2016 e vengono sintetizzate nella seguente tabella:

<b>N.B. Rivalutare preliminarmente le rendite catastali con i coefficienti indicati a pg. 3</b>				
TIPOLOGIA	IMU 2017		AL COMUNE	STATO
	ALIQUOTE	Moltiplicat ori alla rendita rivalutata	quota in ‰	quota in ‰
Abitazione principale di lusso (detrazione € 200,00) SOLO CAT. A/1 - A/8 - A/9	4,6 ‰	160	4,6 ‰	0 ‰
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) delle abitazioni di lusso – <b>N.B. UNA sola per categoria</b>	4,6 ‰	160	4,6 ‰	0 ‰
Abitazioni in possesso del requisito di ruralità	9,6 ‰	160	9,6 ‰	0 ‰
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616 (detrazione € 200,00)	4,6 ‰	160	4,6 ‰	0 ‰
Terreni agricoli NON CONDOTTI da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	7,6 ‰	135	7,6 ‰	0 ‰

Unità immobiliari locate a canone concordato <b>ABBATTIMENTO DEL 25% SUL TOTALE DOVUTO: vedi sopra</b>	7,6 %	160	7,6%	0 %
Aliquota ordinaria (applicabile in tutti i casi non diversamente disciplinati) ►	9,6%		9,6 %	0 %
► Abitazioni in comodato gratuito a parenti fino al 3° grado che la occupino quale loro abitazione principale risultante da residenza anagrafica <b>APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE SU BASE IMPONIBILE: vedi sopra condizioni per i soli possessori di tutti i requisiti specifici</b>	7,6 %	160	7,6 %	0 %
► Altre pertinenze e garage, depositi e posti auto non pertinenze (C2 - C6 - C7) ►	9,6 %	160	9,6 %	0 %
► A/10 uffici e studi privati ►	9,6 %	80	9,6%	0 %
► C/1 negozi e botteghe ►	9,6 %	55	9,6 %	0 %
► Laboratori per arti e mestieri (gruppo catastale C3 - C4 - C5 e gruppo catastale B) ►	9,6 %	140	9,6 %	0 %
► Banche ed istituti di assicurazione (gruppo D5) ►	9,6 %	80	2,0%	7,6%
► Altri fabbricati (alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali) (gruppo catastale D - tranne D5) ►	9,6 %	65	2,0%	7,6%
Fabbricati di <b>categoria D</b> (escluso D10) aziende nuovo insediamento con un n. dipendenti attivi nel territorio comunale stesso superiore a 3, per i primi tre anni	7,6 %	160	0%	7,6%
Aree fabbricabili prive di concessione edilizia	10,6 %	valore mercato	10,6 %	0 %
Abitazioni locate a canone libero	9,6 %	160	9,6 %	0 %
Abitazioni tenute a disposizione e/o non locate e relative pertinenze	10,6 %	160	10,6 %	0 %
Abitazioni date in comodato a terzi o a parenti/familiari, <b>non ricompresi in genitore/figlio/fratello/sorella</b>	9,6 %	160	9,6 %	0 %
Abitazione a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ( <b>AIRE</b> ), <b>NON PENSIONATO</b> nel rispettivo Paese di residenza ovvero ulteriore unità imm.re posseduta da AIRE con requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale, tenuta a disposizione e/o non locata	10,6 %	160	10,6 %	0 %
Eventuale pertinenza dell'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ( <b>AIRE</b> ), <b>NON PENSIONATO</b> nel rispettivo Paese di residenza ovvero ulteriore unità imm.re posseduta da AIRE con requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale	9,6 %	160	9,6 %	0 %

#### ALIQUOTE AGEVOLATE PARTICOLARI:

Aree fabbricabili che abbiano ottenuto apposito <b>Permesso di Costruire</b> ovvero titolo edificatorio per la realizzazione di una nuova edificazione coerente con la destinazione urbanistica dell'area in argomento, per un periodo pari ad anni tre dalla data della titolarità ad edificare e versato il contributo di costruzione. <u>I fruitori di questa aliquota agevolata presentano all'Ufficio tributi associato apposita comunicazione entro i termini per il pagamento della prima rata</u> (cfr. modulo comunicazione scaricabile dal sito: <a href="http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/mordano">http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/mordano</a> )	5,3 %	valore mercato	5,3%	0%
--	-------	----------------	------	----

**ANCHE PER IL 2017 VIENE MESSO A DISPOSIZIONE**, MEDIANTE COLLEGAMENTO AL link <http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=mordano>, UN **AUSILIO DI CALCOLO ALL'IMU PERSONALIZZATO** CON LE ALIQUOTE IN ESSERE NEL COMUNE DI **MORDANO**, **COMPRESO LE NUOVE AGEVOLAZIONI**. IL SISTEMA DI CALCOLO PERMETTE ALTRESI' DI **ELABORARE IL MODELLO F24**. POICHE' IL TRIBUTO IMU E' DOVUTO IN AUTOLIQUIDAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI DI INTERPRETAZIONE O DI CALCOLO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NELL'UTILIZZO DELL'AUSILIO.

<b>SONO ESCLUSI DALL'IMU</b>
Fabbricati rurali strumentali (D10 – compreso art.9 comma 3bis lett. F) D.L. 557/93)
Abitazione principale (escluso abitazioni in cat. A1/A8/A9)
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) – N.B. UNA sola per categoria
Unità immobiliari coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari
Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale ex art. 1, comma 707 comma 1 lett. c) della L. 27 dicembre 2013, n. 147
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta (una sola unità imm.re), a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), <b>già PENSIONATO</b> nel rispettivo Paese di residenza, purché non locata né concessa in comodato d'uso
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata
UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

Si richiama l'attenzione in ordine ai versamenti IMU **dovuti in ambito rurale**, in relazione ai contenuti della legge n. 147/2013 e delle aliquote IMU e TASI 2017 nel Comune di Mordano.

IMMOBILE	IMU	TASI
<b>Fabbricati rurali strumentali</b> – D/10 compreso art.9 comma 3bis lett. F) D.L. 557/93	NO	SI
<b>Terreni agricoli</b> condotti direttamente da C.D. o IAP	NO	NO
<b>Terreni agricoli NON</b> condotti direttamente da C.D. o IAP	<b>SI'</b>	<b>NO</b>
<b>Abitazione principale e pertinenze</b>	NO	NO
<b>abitazioni rurali disciplinate dai commi 3 e 6 art.9 del DL 557/93</b>	<b>SI'</b>	<b>NO</b>

N.B. Si ricorda la necessaria presentazione all'Ufficio Tributi – al fine di usufruire dell'aliquota del 7,6 per mille agevolata rispetto a quella ordinaria del 9,6 per mille - di **dichiarazione IMU (cfr. punto 2. paragrafo DICHIARAZIONE IMU)**, relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche. In particolare, i possessori di terreni agricoli che possiedono e conducono direttamente essendo Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola, **per usufruire della esenzione IMU del terreno SONO TUTTI TENUTI A PRESENTARE DICHIARAZIONE IMU entro il 30 giugno 2018 (fatto salvo che non sia già stata presentata in passato)**, indicando compiutamente i riferimenti catastali. Sono nello stesso modo tenuti a presentare **DICHIARAZIONE IMU qualora non sussistano più i requisiti per accedere all'esenzione.**

### **Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni:**

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, l'esenzione IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione IMU (ved. Succ.). Attenzione: SI RINVIA al capitolo 2° per calcolo TASI.

Per le abitazioni principali di categoria **A1, A8 e A9 NON** è prevista esenzione da Imu ma resta valida la **detrazione per l'abitazione principale** dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata per legge in € 200,00=, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

**ASSIMILAZIONI all'abitazione principale** stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA:

A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

B) la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

C) le Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

D) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;

E) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

F) una ed una sola unita' immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Inoltre si ricorda:

- **la riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi con contratto registrato in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitore>figlio e figlio>genitore), a condizione siano presenti tutte le restanti condizioni previste dalla legge (cfr. sopra);**

- **la riduzione del 50% della base imponibile per immobili con vincolo di interesse storico artistico;**

- **la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili. Le modalità e le condizioni per accedere alla riduzione sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.**

## **VERSAMENTI:**

**LA SCADENZA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO E': VENERDI' 16 GIUGNO 2017**

**Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento IMU" sul numero di c/c 1008857615 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.**

## **CODICE COMUNE MORDANO – F718**

*Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:*

**"3912"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE"*; **SOLO PER ABITAZIONI CAT. A1, A8, A9**

**"3914"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE"*;

**"3916"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"*;

**"3918"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE"*;

**"3923"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"*;

**"3924"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"*;

**"3925"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"*;

**"3930"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"*;

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella "Ravv".*

*In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:*

*nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Mordano F718), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);*

*nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;*

*nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;*

*nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;*

*nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);*

*nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.*

*Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.*

**Arrotondamenti:** il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato** devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedendo nei modi seguenti:

- per la **quota spettante al Comune:** bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Mordano" sul c/c T20990000008. codice IBAN IT 60 C 05080 21099 T20990000008 - bic/swift : IMCOIT2A sul quale accreditare l'importo dovuto;

- per la **quota riservata allo Stato**, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", Comune di MORDANO, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

**DICHIARAZIONE IMU:** se dovuta, è da presentare in base a modello ministeriale approvato con DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2018**.

#### **Principi generali**

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI e di successione;**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive;**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.**

**La dichiarazione è dovuta:**

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);**
- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

#### **Obbligo dichiarazione**

- 1. Fabbricati di interesse storico o artistico;**
- 2. Abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;**
- 3. Terreni agricoli posseduti e condotti DIRETTAMENTE da IAP e coltivatori diretti.**
- 4. Immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);**
- 5. Concessionario aree demaniali;**
- 6. Variazione di valore aree edificabili;**
- 7. Terreno agricolo divenuto area edificabile;**
- 8. Area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);**

9. **Immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia a proprietà divisa;**
10. **Immobile concesso in locazione da ACER;**
11. **Immobili esenti ai sensi delle lettere c), g), h) ed i) art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/1992;**
12. **Fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;**
13. **Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
14. **Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;**
15. **Parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);**
16. **Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);**
17. **Immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
18. **Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;**
19. **Nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;**
20. **Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale;**
21. **Immobile soggetto a ristrutturazione o restauro conservativo in quanto tenuto a versare con il valore dell'area – anziché sulla base della rendita catastale;**
22. **Immobile concesso con contratto registrato in comodato d'uso gratuito ai fini dell'agevolazione del 50% calcolo IMU – qualora non sia stato presentato apposito modulo predisposto dall'amministrazione.**

**IL 30 GIUGNO 2017 scadrà IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA Dichiarazione IMU 2016** : Le omesse dichiarazioni IMU, dopo il 15 settembre 2017, non sono più ravvedibili. Pertanto è decaduto il beneficio dell'esclusione IMU per i soggetti sotto indicati che non abbiano provveduto a consegnare il modello ministeriale relativo a:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate;
- Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari;
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616;
- Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

**Con riferimento alla situazione dei seguenti immobili:**

- 1) **Locazione a canone concordato: obbligatoria la comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento IMU;**
  - 2) **Condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU;**
  - 3) **Aliquota agevolata per AREE EDIFICABILI con permesso di costruire**
  - 4) **Comodato gratuito con possesso dei requisiti previsti dalla legge determinato ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione IMU del 50%.**
- Nelle situazioni 1), 2), 3), 4) la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU.**

**DICHIARAZIONE SOLO PER ENTI NON COMMERCIALI:**

Con l'art. 1, commi da 719 a 721 della legge n.147/2013 viene prevista una specifica disciplina per l'applicazione dell'IMU degli enti non commerciali.

**Dichiarazione:** da presentare **ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA entro il 30 giugno 2017** con riferimento all'anno di imposta **Imu 2016**, sulla base delle istruzioni approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2014.

Le istruzioni sono reperibili anche sul sito: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/imola>

**Versamento: esclusivamente con modello F24** (non possibile con bollettino c/c postale) in tre rate con scadenze:

16 giugno : 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;

16 dicembre: 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;

16 giugno anno successivo a quello di imposta: conguaglio dovuto.

Solo per gli enti non commerciali è possibile l'eventuale compensazione nel Comune dove il credito è scaturito risultante da dichiarazioni presentate dopo il 1.1.2017.

Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente. Per casi particolari, è opportuno rivolgersi direttamente all'ufficio tributi.

**Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in locazione a canone concordato – aliquota 7,6 per mille:**

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di locazione a canone concordato
- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$$619,75 + 5\% = 650,74$$

$$650,74 \times 160 \times 7,6/1000 = 791,30 = \text{€ } 791 \text{ con arrotondamento}$$

**AGEVOLAZIONE 2017 : 75% DELL'IMPOSTA imposta dovuta nel 2017 € 593 x intero ANNO**

L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2017 e 18 dicembre 2017 utilizzando il . **MOD. F24 CODICE 3918.**

**Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in comodato d'uso al figlio, purchè con contratto registrato con decorrenza 1.1.2017, comodante e comodatario risiedono entrambi nel Comune di Mordano, il comodante possiede solo ed esclusivamente l'abitazione concessa in comodato o l'ulteriore abitazione adibita a propria abitazione principale mediante acquisizione residenza anagrafica – aliquota 7,6 per mille:**

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di comodato d'uso concesso al figlio
- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$$1^{\circ} \text{ calcolo Base imponibile: } 619,75 + 5\% = 650,74 \times 160 = 104.118,40$$

$$\text{NUOVA AGEVOLAZIONE } 2^{\circ} \text{ calcolo: Base imponibile : } 2 = 52.059,20$$

$$3^{\circ} \text{ calcolo: imposta dovuta per l'anno 2017: } 52059,20 \times 7,6/1000 = \text{€ } 396 \text{ totale imposta 2017}$$

**L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2017 e 18 dicembre 2017 utilizzando il MOD. F24 CODICE 3918.**

**Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in comodato d'uso al figlio, ma il comodante possiede oltre all'abitazione concessa in comodato e alla propria abitazione, il 25% di un'altra abitazione nella quale risiede il fratello: NON può usufruire dell'abbattimento della base imponibile, usufruisce tuttavia dell'aliquota 7,6 per mille:**

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di comodato d'uso concesso al figlio
- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$$1^{\circ} \text{ calcolo Base imponibile: } 619,75 + 5\% = 650,74 \times 160 = 104.118,40$$

$$2^{\circ} \text{ calcolo: imposta dovuta per l'anno 2016: } 104.118,40 \times 7,6/1000 = 791,3 \text{ € totale imposta dovuta } 2017$$

**L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2017 e 18 dicembre 2017 utilizzando il . MOD. F24 CODICE 3918.**

**Esempio di calcolo per acconto Immobile in categoria D – aliquota 9,6 per mille:**

- Possesso al 100% per 12 mesi - esempio con rendita catastale di € 619,75

$$619,75 + 5\% = 650,74$$

$$650,74 \times 65 \times 9,6/1000 = 406,07 \text{ (totale imposta dovuta nel 2016)}$$

QUOTA ALLO STATO:

**Allo Stato deve essere versato nell'anno il 7,6 per mille**, pertanto  $650,74 \times 65 \times 7,6/1000 = 321,47$  Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2017 **allo stato è € 161,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3925**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 18 dicembre 2017.

QUOTA AL COMUNE:

**Al Comune deve essere versato nell'anno il 2 per mille**, pertanto  $650,74 \times 65 \times 2,4/1000 = 84,60$ . Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2017

al Comune è € 42,00 utilizzando il MOD. F24 CODICE 3930. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2017.

**N.B. Qualora l'immobile sia posseduto in % diversa, l'importo va rapportato alla % di possesso.**

Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile COLLEGANDOSI al link:

[http://www.amministrazionicomunali.net/imutasi/calcolo\\_imu\\_tasi.php?comune=mordano](http://www.amministrazionicomunali.net/imutasi/calcolo_imu_tasi.php?comune=mordano)

~~~~~

Per tutto quanto qui non riportato si deve fare riferimento alle seguenti norme legislative e regolamentari:  
- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);

- Art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata in G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;

- D.M. 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;

- art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

- art. 10 D.L. 35 dell'8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;

- art. 1 D.L. 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013;

- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013;

- legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730;

- art. 22, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge 23 giugno 2014, n. 89 ;

- legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

- art. 1 comma 10 e ss. legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 (legge stabilità 2016);

- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 12/9/2012 e modificato con Deliberazione n. 17 del 29/4/2014 e successiva Deliberazione C.C. n. 58 del 27 novembre 2014, reperibile sul sito istituzionale;

- Regolamento Comunale per la disciplina della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29/4/2014, modificato con successiva Deliberazione C.C. n. 58 del 27 novembre 2014, reperibile sul sito istituzionale

\* \* \* \* \*



**Ufficio Tributi Associato – Area Est –  
Sede Operativa di Mordano  
Via Bacchilega, 6 – 40027 Mordano (BO)**

Telefono: 0542/56921. Fax: 0542/56900

e mail : [tributi.mordano@nuovocircondarioimolese.it](mailto:tributi.mordano@nuovocircondarioimolese.it)

PEC [comune.mordano@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.mordano@cert.provincia.bo.it)

c/o Ufficio Via Bacchilega, 6 Mordano: apertura al pubblico: lunedì e venerdì ore 9.00-12.30

**Orari c/o sede dell'Ufficio Tributi Associato di Imola, Via Cogne n. 2**

- martedì e giovedì 8.30 -12.30 recapito telefonico 0542.602132

E' possibile fissare appuntamenti per l'esame di questioni particolari telefonando ai numeri sopra indicati.

**IN OCCASIONE DELLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA IMU 2017 NEL PERIODO DA LUNEDI' 29 MAGGIO A VENERDI' 16 GIUGNO 2017** l'ufficio sarà aperto al pubblico PRESSO IL COMUNE - VIA BACCHILEGA 6 MORDANO:

LUNEDI' 29, MARTEDI' 30 E MERCOLEDI' 31 MAGGIO DALLE 9.00 ALLE 12.30

LUNEDI' 5, MARTEDI' 6 E VENERDI' 9 GIUGNO DALLE 9.00 ALLE 12.30

LUNEDI' 12, MARTEDI' 13, MERCOLEDI' 14 E VENERDI' 16 GIUGNO DALLE 9.00 ALLE 12.30

## TASI - CAPITOLO 2°

**La Tasi è un autonomo tributo istituito con la legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 639 e seguenti, in vigore dal 2014.**

Nel Comune di Mordano, essendo stata prevista nel 2014 e 2015 solamente per le abitazioni principali e gli immobili rurali strumentali, poiché con la legge di Stabilità **2016** (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) è stata **eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori di abitazioni NON di lusso** (ovvero di categorie catastali diverse dalla A1/A8/A9), la novità normativa determina per **l'anno 2017** la non applicazione della TASI nel Comune per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (nel limite massimo di una unità di categoria C2, C6 e C7), ad eccezione dei possessori di abitazioni di lusso e di possessori di immobili rurali strumentali.

Poiché L'ALiquOTA BASE TASI (1 PER MILLE), è azzerata nel Comune di Mordano, compreso i c.d. "beni merce", ne discende che non sono tenuti al pagamento, nel 2016, né possessori né detentori dei fabbricati e delle aree edificabili, ad eccezione dei possessori di abitazioni di lusso e di possessori e detentori di immobili rurali strumentali.

### LE ALIQUOTE DEL 2017

**E' stata confermata con deliberazione C.C. n. 8 del 15/3/2017 le seguenti aliquote:**

| <b>N.B. Ai fini del calcolo rivalutare preliminarmente le rendite catastali con il coefficiente del 5%</b>                |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>TIPOLOGIA</b>                                                                                                          | <b>TASI 2017</b> |                       |
|                                                                                                                           | <b>ALIQUOTE</b>  | <b>Moltiplicatori</b> |
| Abitazione principale di lusso ( <b>SOLO CAT. A/1 - A/8 - A/9</b> )                                                       | <b>1,4 ‰</b>     | <b>160</b>            |
| Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) delle abitazioni di lusso –<br><b>N.B. Ammesse solo UNA per categoria</b> | <b>1,4 ‰</b>     | <b>160</b>            |
| Fabbricati rurali strumentali                                                                                             | <b>1 ‰</b>       |                       |
| Aliquota su tutte le restanti categorie di immobili (compreso aree edificabili)                                           | <b>0 ‰</b>       |                       |

### LE DETRAZIONI PREVISTE PER IL 2017

| Importo rendita catastale unità abitativa NON RIVALUTATA in euro | Detrazione in euro |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fino a 260,00                                                    | 160                |
| Da 260,01 a 400,00                                               | 120                |
| Da 400,01 a 600,00                                               | 80                 |
| Da 600,01 a 800,00                                               | 40                 |
| Da 800,01 in poi                                                 | 0                  |

**Il valore di rendita catastale dell'unità abitativa (CATEGORIA CATASTALE A escluso A/10) è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini del calcolo dell'imposta TASI occorre sommare le rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7).**

**La detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, DEVE ESSERE, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.**

La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta ed è ripartita, in caso di più possessori, tra i possessori che risiedono nell'unità immobiliare e non in ragione della percentuale di possesso. Ad esempio in caso di tre possessori di cui solo due residenti nell'abitazione, la detrazione complessiva viene applicata al 50% per ciascuno dei residenti.

## **QUANDO L'UNITA' IMMOBILIARE E' DA CONSIDERARSI ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, il versamento dell'imposta TASI (comprese le detrazioni) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione TASI (ved. Succ.).

ASSIMILAZIONI all'abitazione principale stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA:

A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

B) la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

C) le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

D) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;

E) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

F) una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La pensione deve essere percepita da soggetto estero e non da INPS (art. 9Bis, comma 2, DL 47/2014). In presenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive, l'importo TASI è ridotto ad 1/3 (N.B. Queste condizioni devono essere necessariamente rilevabili da dichiarazione TASI).

**LA SCADENZA DI PAGAMENTO PRIMA RATA E': VENERDI' 16 GIUGNO 2017**

**LA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL SALDO E': LUNEDI' 18 DICEMBRE 2017.**

## **CALCOLARE LA TASI**

Il soggetto tenuto al versamento (nel 2017 sarà in ogni caso SOLO il possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9), essendo azzerate le aliquote per le ulteriori tipologie di immobili) può procedere come segue:

a) si procura la rendita catastale dell'abitazione e delle relative pertinenze;

b) individua la detrazione spettante sulla base dell'intervallo di rendita catastale in cui è inserita la rendita della propria abitazione;

c) somma la rendita dell'abitazione a quelle delle pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7);

d) moltiplica il risultato della somma delle rendite per 1,05 e poi per 160: trova la base imponibile;

e) calcola il 1,4 per mille sulla base imponibile;

f) sottrae l'importo della detrazione – se spettante;

g) divide per due se intende versare il 50% in sede di prima rata (mentre il restante 50% lo verserà entro il 16 dicembre).

La Tasi è calcolata in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e l'immobile è stato adibito ad abitazione principale. A tal fine, il mese durante il quale il possesso di abitazione principale si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero.

E' chiaro che se precedentemente o successivamente l'immobile è ancora posseduto dal contribuente, ma non più a titolo di abitazione principale, per il restante periodo è dovuta l'IMU, sulla base delle aliquote approvate.

Per il **fabbricato rurale strumentale**, debitamente iscritto al catasto fabbricati in Categoria D/10 ovvero in diversa categoria ma completo di annotazione di ruralità, **il possessore che possiede e detiene l'immobile deve versare TASI**. Una volta individuata la rendita catastale e rivalutata del 5%, applica il moltiplicatore relativo alla categoria D se l'immobile vi risulta iscritto, altrimenti il moltiplicatore relativo alla categoria di iscrizione. Quindi, ricavata la **base imponibile**, applica l'aliquota dell'1 per mille. L'importo ricavato è quanto dovuto a titolo di TASI annua in caso di possesso coincidente con detenzione per 12 mesi, se il possesso avviene per durata inferiore, occorre riportare l'importo in relazione al numero di mesi durante il quale il possesso del fabbricato si è protratto.

**ATTENZIONE:** Per il **fabbricato rurale strumentale** che invece sia stato concesso in affitto o in comodato, il mero detentore è tenuto al versamento TASI nella percentuale del 10% sull'importo calcolato come sopra, mentre il possessore è tenuto al versamento TASI per il restante 90%.

Per semplificazione amministrativa, è possibile l'accollo del totale dovuto TASI da parte del possessore, purchè tale opzione venga segnalata al Comune.

**VIENE MESSO A DISPOSIZIONE**, MEDIANTE COLLEGAMENTO AL link:

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=mordano>, UN **AUSILIO DI CALCOLO ALLA TASI** PERSONALIZZATO CON LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI IN ESSERE NEL COMUNE DI MORDANO. IL SISTEMA DI CALCOLO PERMETTE DI **ELABORARE E STAMPARE IL MODELLO F24**. L'ausilio di calcolo assolve alle disposizioni di assistenza al contribuente di cui all'art. 1 comma DL 9 giugno 2014, n. 88.

POICHE' IL TRIBUTO TASI E' DOVUTO IN AUTOLIQUIDAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI DI INTERPRETAZIONE O DI CALCOLO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NELL'UTILIZZO DELL'AUSILIO.

Per conoscere la **rendita catastale** del tuo immobile:

cliccare su <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> e su: [consultazione rendite catastali](#), poi proseguire accedendo al servizio.

Sul sito dell'Agenzia del Territorio è disponibile un apposito servizio per ottenere i dati catastali relativi agli immobili di proprietà.

**È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:**

- Il proprio codice fiscale;
- Identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
- Provincia di ubicazione dell'immobile.

**ATTENZIONE:**

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota e conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

**COME SI VERSA LA TASI:**

Si rammenta che il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 giugno 2017, mentre il versamento del saldo deve essere effettuato entro il **18 dicembre 2017**. **Esso può**

**essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale.**

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'[Agenzia delle Entrate](#).

**N.B. Il tributo TASI è IN AUTOLIQUIDAZIONE.** Ciò significa che il **contribuente NON riceve bollettini precompilati da parte del comune**, ma è tenuto a calcolare e compilare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale reperibile presso gli uffici postali.

#### **CODICE COMUNE MORDANO – F718**

*Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TASI, L'Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. [46/E](#) e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:*

I codici tributo riservati alla **Tasi** per versamento con F24 sono:

**“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze (solo abitazioni lusso)**

**“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale**

“3960” – Tasi, aree fabbricabili – da non utilizzare per TASI 2015

“3961” – Tasi, altri fabbricati – da non utilizzare per TASI 2015

“3962” – Tasi, interessi – da non utilizzare per TASI 2015

“3963” – Tasi, sanzioni – da non utilizzare per TASI 2015

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio **“codice ente/codice comune”**, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di MORDANO** il codice è F718;
- nello spazio **“Ravv.”**, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio **“Acconto”**, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio **“Saldo”**, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio **“Numero immobili”**, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio **“Anno di riferimento”**, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

**Arrotondamenti:** il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

**I contribuenti non presenti nel territorio dello Stato** che devono versare la TASI dall'estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono nei modi seguenti:

**bonifico** a favore del "Tesoriere del Comune di Mordano" sul c/c T20990000008. codice IBAN IT 60 C 05080 21099 T20990000008 - bic/swift : IMCOIT2A sul quale accreditare l'importo dovuto.

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TASI”, Comune di MORDANO, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

**DICHIARAZIONE TASI:** se dovuta, è da presentare in base a modello messo a disposizione dal Comune (come previsto all'art. 1, comma 687 legge 147/2013) e scaricabile dal sito web: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/mordano>

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2017 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2018**.

**ANCHE PER LE DICHIARAZIONI TASI VALGONO I PRINCIPI GENERALI ESPRESSI PER L'IMU:**

- Mantengono validità le dichiarazioni ICI/IMU e di successione;
- La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive;
- La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.

**La dichiarazione è dovuta:**

- Quando si determina un diverso ammontare di imposta;
- Riduzioni di imposta;
- Dati non acquisibili tramite catasto.

**Si rappresentano a seguire le più frequenti situazioni che generano OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TASI:**

1. cittadino italiano AIRE già pensionato nello stato di residenza per un'unica unità immobiliare sul territorio italiano non locata e non concessa in comodato;
2. NUCLEO FAMILIARE che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (attenzione: tale situazione genera obbligo versamento IMU sull'altra abitazione);
3. Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale;
4. Fabbricati di interesse storico o artistico qualora adibiti ad abitazione principale;
5. Immobile assegnato a socio di coop. edilizia a proprietà indivisa;
6. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
7. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
8. Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;
9. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con D.M. Infrastrutture del 22 aprile 2008, in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008
10. AFFITTO O COMODATO di fabbricato rurale strumentale. Il possessore indica le generalità del detentore, gli estremi del fabbricato, gli estremi del contratto.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);
- Art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
- DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- Art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Art. 10 D.L. 35 dell'8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;
- Art. 1 D.L. 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013;
- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013;
- Legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730;
- art. 1 comma 10 e ss. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 12/9/2012, modificato con Deliberazione n. 17 del 29/4/2014 e successivamente con Deliberazione n. 58 del 27 novembre 2015, reperibile sul sito istituzionale;
- Regolamento Comunale per la disciplina della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29/4/2014 e successivamente con Deliberazione n. 58 del 27 novembre 2015, reperibile sul sito istituzionale;reperibile sul sito istituzionale.

\* \* \* \* \*

## CAPITOLO 3° - TARI

La TARI è IL TRIBUTO finalizzato alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Istituito con la legge di stabilità 2014 sostituisce la Tares (applicata solo nel 2013).

Il Comune di Mordano ha approvato il regolamento TARI con deliberazione C.C. n. 19 del 29.4.2014 e le TARIFFE TARI con deliberazione C.C. n. 17 del 30.3.2017, entrambe rinvenibili sul sito istituzionale.

Per l'anno **2017** (COME PER IL 2016) la gestione del tributo e l'applicazione del regolamento TARI e delle relative tariffe è affidato al **gestore HERA S.P.A.**, che ne è altresì Responsabile del tributo, con contratto di concessione di servizio. Pertanto le indicazioni sotto riportate sono la sintesi degli elementi principali di applicazione del tributo definite dalla normativa vigente e nel regolamento. Maggiori dettagli sono reperibili nel Regolamento comunale e nella delibera di approvazione delle tariffe 2017 pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. LA DOCUMENTAZIONE E' RINVENIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB:  
<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/mordano>

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quali sono gli immobili soggetti a TARI</b>                  | LOCALI ED AREE SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Chi è soggetto a TARI:</b>                                   | I POSSESSORI E I DETENTORI DEL BENE.<br>LA SOGGEZIONE PASSIVA A TARI si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.<br><br>In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. |
| <b>Qual è la base imponibile su cui viene calcolata la TARI</b> | LA BASE IMPONIBILE è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.<br>Per espressa previsione normativa, per l'applicazione della Tari si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti.<br>Attenzione: la superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.).                                                   |
| <b>Come vengono applicate le tariffe approvate dal Comune</b>   | La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>ria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e relative pertinenze costituisce la base imponibile delle utenze domestiche, tutte le altre superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche.</p> <p>La tariffa è composta da una <b>quota fissa</b> e da una <b>quota variabile</b>.</p> <p><b>UTENZE domestiche:</b></p> <p><b>Q.fissa:</b> per mq. di superficie parametrata al numero degli occupanti.</p> <p><b>Q. variabile:</b> in relazione al numero degli occupanti.</p> <p><b>UTENZE NON domestiche:</b></p> <p><b>Q.fissa e Q.variabile:</b> per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.</p> <p>Rif. Normativo: 4.3 e 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> |
| <p><b>Esistono agevolazioni ed esenzioni?</b></p> | <p>Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate.</p> <p>Di particolare interesse sono le agevolazioni in termini di sconti per chi effettua raccolta differenziata.</p> <p>Riduzioni sono previste per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupate o detenute sino ad un massimo di 9 mesi continuativi, così come per i fabbricati e le aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale a cui si applica una riduzione pari al 30 per cento.</p> <p>Inoltre, è prevista una riduzione della quota variabile nei nuclei familiari con persona portatrice di handicap o con invalidità &gt; 66% in seguito a presentazione di idonea documentazione.</p>                    |

## **RATE E SCADENZE PAGAMENTO TARI 2017:**

PREVISTE TRE RATE CON SCADENZA DI PAGAMENTO: **30 GIUGNO 2017 (IN CONCOMITANZA CON IL CONGUAGLIO TARI 2016), 30 SETTEMBRE 2017 E 30 NOVEMBRE 2017.** CONGUAGLIO TARI 2017: ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

A differenza di IMU e TASI, per la TARI il contribuente riceverà al domicilio dichiarato l'avviso di pagamento in tempo utile per il versamento entro il termine di scadenza delle rate. Qualora rilevi il mancato recapito è necessario rivolgersi agli sportelli utenti di Hera per chiederne copia, **AL FINE DI NON INCORRERE IN SANZIONI PER OMESSO PAGAMENTO.**

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento deve rivolgersi al gestore Hera s.p.a in quanto detentore della banca dati e affidatario del servizio per l'anno 2017 e 2018.

## COME SI VERSA LA TARI:

Il gestore invia l'apposito bollettino postale precompilato unitamente all'avviso di pagamento all'indirizzo del nominativo del contribuente rilevato in banca dati (qualora non sia stata presentata una nuova dichiarazione, viene fatto riferimento ai dati TIA).

E' **FORTEMENTE CONSIGLIATO UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO IL BOLLETTINO RICEVUTO**. Qualora il contribuente si trovi nella condizione di dover necessariamente utilizzare per il pagamento il modello F24, provvederà all'auto compilazione, che dovrà riportare tutti i dati, compreso il codice identificativo dell'avviso di pagamento per permettere al gestore la riconciliazione del versamento. Per l'F24 si dovrà fare riferimento ai seguenti codici:

### CODICE COMUNE MORDANO – F718

*Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TARI, L'Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. [45/E](#), e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:*

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 sono:

“3944” – Tari (e Tares)

“3945” – Tari (e Tares), interessi

“3946” – Tari (e Tares), sanzioni

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 EP sono:

“365E” – Tari (e Tares)

“366E” – Tari (e Tares), interessi

“367E” – Tari (e Tares), sanzioni

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio **“codice ente/codice comune”**, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di Mordano** il codice è **F718**;
- nello spazio **“Ravv.”**, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio **“Acconto”**, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio **“Saldo”**, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio **“Numero immobili”**, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio **“Anno di riferimento”**, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

### VERSAMENTO DALL'ESTERO:

**I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato** che devono versare la TARI dall'estero **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono nei modi seguenti:

**bonifico** a favore del "Tesoriere del Comune di Mordano" sul c/c T20990000008. codice IBAN IT 60 C 05080 21099 T20990000008 - bic/swift : IMCOIT2A sul quale accreditare l'importo dovuto; La copia dell'operazione **deve essere inoltrata al Comune** per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TARI”, Comune di Mordano, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

### LA DICHIARAZIONE IUC-TARI:

La dichiarazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede al calcolo del tributo.

Per tale motivo, nell'interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione di 90 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree.

La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti.

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all'art. 19 del Regolamento comunale TARI e deve essere presentata al gestore.

### **CONTROLLI E SANZIONI:**

LA TARI, in quanto tributo, è soggetta ad attività di controllo secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, come per le imposte IMU e TASI.

Pertanto entro cinque anni dall'annualità per la quale il tributo dovuto risulti non essere versato, possono essere avviate attività di controllo sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni che all'omesso pagamento.

L'accertamento di omesse o infedeli dichiarazioni, ovvero di omesso o insufficiente versamento della TARI, determinano l'applicazione delle sanzioni di legge, oltre al recupero del tributo non versato e all'applicazione di interessi legali.

### **INFORMAZIONI E CHIARIMENTI PRESSO SPORTELLI UTENTI DI HERA:**

Hera Spa - Imola in via Casalegno 1 orario di apertura al pubblico:

- dalle 8.00 alle 15.00 (da lunedì a giovedì) orario continuato
- dalle 8.00 alle 13.00 (venerdì)

Hera Spa - Sportello Imola Via Mentana 10: da lunedì a sabato ore 8.30-12.30

sito internet istituzionale del Gestore [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Eventuali reclami o richiesta di riesame da parte del contribuente potranno essere recapitati presso il "Servizio Clienti Gruppo Hera", Casella postale 7155 c/o FO 7 47122 Forlì (FC) ovvero al Fax: 0542-368180.